



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 22

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

332^a seduta: giovedì 10 marzo 2016

Presidenza del presidente Mauro Maria MARINO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8 e passim
BERTUZZI (PD)	11
CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze	3, 5, 8
* CATALFO (M5S)	5
* VACCIANO (Misto)	7
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori, Riformisti italiani: CRi; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia, Italia dei Valori, Vittime della Giustizia e del Fisco, Federazione dei Verdi): GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Federalismo Autonomie e Libertà: Misto-FAL; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02453, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, con l'interrogazione in esame la senatrice Nunzia Catalfo ed altri senatori, premesso che la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, avrebbe riscontrato delle criticità nel piano di riequilibrio finanziario del Comune di Catania, che il rendiconto 2014, seppur approvato, non risulterebbe chiaro in relazione ai debiti fuori bilancio e ai rapporti con le società partecipate e che, in data 9 dicembre 2015, si è insediato il commissario straordinario, nominato dalla Regione Siciliana, al fine di poter approvare il bilancio 2015, chiedono quali iniziative si intendano assumere per verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio dell'ente.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000, spetta all'organo di revisione la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Inoltre, i commi 166 e 167 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 stabiliscono che gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria sono tenuti a trasmettere alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza sul rendiconto dell'esercizio medesimo e che, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione, da parte dell'ente locale, delle necessarie misure correttive.

In ordine alla richiesta, poi, di verificare la sussistenza degli equilibri di bilancio del Comune di Catania, si precisa che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 148 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, le se-

zioni regionali di controllo della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

Infine, in base al comma 3 del citato articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si fa altresì presente che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono attivare apposite visite ispettive per la verifica della regolarità della gestione amministrativo-contabile e che, per quanto di competenza, considerata la numerosità delle segnalazioni che pervengono su questioni riguardanti gli enti locali, in sede di programmazione annuale verranno valutate le problematiche segnalate al fine di un eventuale inserimento del Comune di Catania nel proprio programma ispettivo, se compatibile con gli obiettivi fissati della direttiva ministeriale sull'azione amministrativa, cui la programmazione annuale stessa si ispira.

Il Ministero dell'interno, per gli aspetti di competenza, ha comunicato che il Comune di Catania ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione n. 53 del Consiglio del 6 dicembre 2012; il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di dieci anni, con richiesta di accesso al fondo di rotazione, è stato approvato con successiva deliberazione di Consiglio del 2 febbraio 2013, n. 14; al termine della articolata e complessa istruttoria – prevista dagli articoli 243-*bis*, 243-*ter* e 243-*quater* del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali (TUEL) – che è stata svolta dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, con relazione conclusiva del 30 luglio – 22 agosto 2013, il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Catania è stato approvato dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia, nell'adunanza del 26 settembre 2013, con delibera n. 269.

La predetta Direzione centrale ha anche comunicato che la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle attività di controllo previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), riportate ora dall'articolo 148-*bis* del TUEL con nota del 15 gennaio scorso, ha sollecitato l'invio da parte del Comune di Catania del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2014, previsto dalle linee guida adottate dalla stessa Corte dei conti.

Per quanto attiene al bilancio di previsione per i Comuni, le Città metropolitane e i Liberi consorzi comunali (enti che in Sicilia esercitano ora le funzioni già attribuite alle Province, ai sensi della legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 e successive modifiche ed integrazioni), il termine per l'approvazione è stato da ultimo prorogato fino al 30 settembre 2015, con decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2015, mentre effettivamente il Comune di Catania risulta aver approvato il bilancio di previsione 2015, predisposto dal commissario *ad acta*, nel corso della seduta del Consiglio convocata per il 29-30 dicembre 2015.

In conseguenza dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno del 30 luglio 2015 che, ai sensi dell'articolo 151 del TUEL ha disposto l'ulteriore differimento dal 31 luglio al 30 settembre 2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 per gli enti locali della

Regione Siciliana, gli stessi enti, a causa proprio della mancanza del documento contabile, non sono stati obbligati ad effettuare la prescritta verifica semestrale della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Per il Comune di Catania, peraltro, la procedura di approvazione del bilancio di previsione è stata curata anche per l'esercizio precedente, il 2014, dal commissario *ad acta*, funzionario regionale del Dipartimento delle autonomie locali della Regione Siciliana.

La prefettura di Catania ha riferito, inoltre, che il collegio dei revisori è pienamente operante in quanto il Consiglio comunale del Comune di Catania ha provveduto alla sua elezione, con delibera del 7 gennaio 2016, prima della decadenza del precedente collegio. I nuovi revisori contabili (presidente e due componenti) sono stati scelti tra i 36 ragionieri e dottori commercialisti che avevano presentato istanza a seguito di apposito avviso pubblico pubblicato dall'Amministrazione comunale nell'ottobre 2015.

CATALFO (*M5S*). Ringrazio il Vice Ministro ma non sono per nulla soddisfatta: lei ha elencato una serie di atti, che peraltro conosco, ma nella sua risposta non c'è alcuna spiegazione rispetto alla situazione di bilancio evidenziata. Tra l'altro, un'ulteriore nota della Corte dei conti arrivata da qualche giorno al Comune di Catania chiede chiarimenti proprio rispetto al bilancio e alle società partecipate. Quindi, i revisori dei conti hanno approvato con riserva perché non erano al corrente della questione relativa al bilancio delle partecipate. Ricordo inoltre che vengono iscritti tra i crediti del Comune anche crediti che risalgono al 1990.

A questo punto chiedo al Ministero di interessarsi nuovamente della questione e presenterò a tal fine un'ulteriore interrogazione, sperando di ricevere ulteriori, precise risposte in particolare su ciò che è avvenuto e sta avvenendo alle partecipate e sulla documentazione relativa alle società partecipate che manca nel Comune di Catania. I revisori dei conti sono stati nominati, da qualche giorno finalmente abbiamo in Sicilia una legge che abiliterà il sorteggio, ma anche in merito a ciò ho delle riserve.

In conclusione, non sono per nulla soddisfatta della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02459, presentata dal senatore Vacciano e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Con il documento in esame i senatori interroganti fanno riferimento a taluni profili di incompatibilità tra la direttiva tabacchi 2014/40/UE, recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ed il Protocollo contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco adottato nel corso della quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC (*Framework Convention on Tobacco Control*), svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul, che contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione.

In particolare, i senatori evidenziano che il decreto legislativo del 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva dispone all'articolo 16, comma 7, che «i fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati». Detta disposizione implicherebbe un esempio di ingerenza che il menzionato Protocollo FCTC mira a scongiurare, come si evince espressamente dall'articolo 8, commi 12 e 13, dello stesso. Pertanto, i senatori chiedono al Ministro in indirizzo come intenda risolvere il conflitto emergente tra la normativa internazionale del Protocollo FCTC ed il decreto legislativo di recepimento della direttiva tabacchi e se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la solerte e sollecita approvazione del Protocollo FCTC, come dichiarato nel parere della Commissione politiche dell'Unione europea della Camera, in sede consultiva, e nel parere della Commissione finanze del Senato sull'atto del Governo n. 212, vista l'espressa necessità di limitare l'ingerenza dell'industria del tabacco nella gestione e controllo del commercio dei prodotti da fumo, come stabilito dal citato atto internazionale, avente portata normativa di rango superiore rispetto al decreto legislativo di recepimento.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il Protocollo, approvato nel 2012 da tutti i 175 Paesi firmatari della Convenzione FCTC per il controllo del tabacco, è un documento predisposto sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale della sanità con l'obiettivo di individuare linee generali per limitare i danni da consumo del tabacco, ed è stato ratificato soltanto da pochi Stati, in numero inferiore ai 40 necessari per la sua entrata in vigore. Per la ratifica dell'UE sono in corso contatti in seno al Consiglio già dal 2015, ancorché sia necessaria poi l'approvazione anche da parte del Parlamento europeo.

La direttiva tabacchi (emanata nel 2014 per prevedere ulteriori misure nella commercializzazione dei prodotti da fumo) è stata recepita dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 12, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014.

Sia il Protocollo sia la direttiva prevedono tra l'altro sistemi di tracciabilità (*tracking and tracing*) dei prodotti del tabacco, che non risultano in conflitto, ma che ovviamente, in sede di attuazione, devono risultare compatibili con le previsioni contenute nei due documenti.

La direttiva 2014/40/UE, tra l'altro, è stata emanata in un momento successivo all'approvazione del Protocollo e pertanto le relative disposizioni non possono non essere in linea anche con le prescrizioni del Proto-

collo (il cui testo è stato redatto in presenza della Commissione che ha partecipato attivamente ai lavori per la sua adozione).

Giova comunque evidenziare che è stato da tempo costituito un apposito gruppo di studio in seno alla Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, il quale dovrà valutare gli studi di settore per consentire alla Commissione stessa la scelta del soggetto terzo indipendente per l'archiviazione dei dati derivanti dai sistemi di *tracking and tracing* tra le varie opzioni astrattamente possibili (soggetto unico a livello europeo individuato dalla Commissione, ovvero un soggetto individuato da ogni Stato membro, ovvero un'opzione mista). La scelta è demandata (direttamente dalla direttiva) ad appositi atti di esecuzione dell'organo comunitario.

Né risulta necessariamente in contrasto con le disposizioni del Protocollo l'articolo 16 del citato decreto legislativo, in quanto l'indipendenza che il Protocollo richiede riguarda i sistemi di *tracking and tracing* e i dati tracciati e non anche le apparecchiature coinvolte.

Del resto, una delle opzioni prese in considerazione nell'analisi finora svolta concerne proprio la possibilità che i sistemi siano implementati nella catena produttiva e l'indipendenza sia garantita a livello di impossibilità di conoscenza dei dati archiviati.

È opportuno precisare, altresì, che sul fronte della lotta al commercio illecito dei prodotti del tabacco sono in corso di studio alcuni approfondimenti tesi ad apportare modifiche ed integrazioni alla normativa nazionale, aggiornando le sanzioni penali e amministrative in base alle nuove evidenze del commercio illecito di prodotti da fumo.

Il Ministero della salute, per quanto di competenza, riferisce che garantirà il proprio contributo alla piena applicazione della nuova disciplina normativa in materia.

VACCIANO (*Misto*). Signor Presidente, premesso che il modo in cui si sta muovendo l'Europa non impedisce al nostro Paese di ratificare immediatamente il Protocollo dell'Organizzazione mondiale della sanità e di far parte dei 40 Paesi che lo renderebbero vincolante, in questa risposta mancano alcuni elementi. Innanzi tutto, manca il fatto storico, cioè la considerazione che è storicamente provato, dato che l'Unione europea si è mossa in sede legale, che le multinazionali del tabacco sono state parte attiva del commercio illecito (cosa che viene ripresa fin dal 2004 con un'azione legale dell'Unione europea), evidenziando i danni legali e fiscali derivanti dalla partecipazione diretta e indiretta delle multinazionali del tabacco nel commercio illecito. Tutto ciò suggerirebbe di arrivare ad una determinazione diversa da quella sorta di «soluzione B» che lei ci prospetta nella risposta, come io stesso ho evidenziato in sede di discussione del provvedimento di gennaio.

Aggiungo qualche elemento di conoscenza che chiedo al Governo di considerare. In particolare, segnalo un documento prodotto dall'OMS alla fine di febbraio, *The tobacco industry and the illicit trade in tobacco products*, che spiega in maniera molto chiara quali sono state le azioni poste

in essere dalle multinazionali del tabacco (Philip Morris e altre), quelle cioè a cui noi dovremmo sostanzialmente delegare la tracciabilità con il sistema Codentify che dipende in maniera esclusiva e non *open source* da Philip Morris. Il documento OMS si riassume in una frase molto semplice: «*farmers and foxes have different interests*». Chiedo pertanto al Governo di recepirlo, unitamente alla mozione che ieri al Parlamento europeo è stata approvata a larga maggioranza in cui si chiede che l'Europa non rinnovi gli accordi anti-contrabbando con le aziende di tabacco, spiegando che ciò comporta una serie di evidenti problemi di conflitto di interessi e che quindi sarebbe opportuno non rinnovare alcun tipo di accordo con Philip Morris, verificare l'entità di questo conflitto di interessi, verificare cos'è Codentify, che è un mero numeratore con un *software* ad uso esclusivo della Philip Morris su cui i Governi non hanno possibilità di controllo e soprattutto implementare il Protocollo OMS. Ripeto, si tratta di una mozione approvata ieri dal Parlamento europeo.

In conclusione, chiedo al Governo di valutare con molta cautela le sue posizioni, di prendere atto della strada che si sta intraprendendo in Europa e di rivedere questa posizione che prevede l'applicazione di una delle soluzioni da lei citate, la «soluzione B», anche perchè nelle stesse controindicazioni si dice espressamente che questa soluzione può essere in contrasto con il Protocollo OMS.

PRESIDENTE. In effetti, la materia oggetto dell'interrogazione appena svolta potrebbe essere meritevole di uno specifico approfondimento da parte della Commissione.

Segue l'interrogazione 3-02542, presentata dalla senatrice Bertuzzi e da altri senatori.

CASERO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Nel documento in oggetto, l'interrogante fa riferimento all'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale reca misure di agevolazione in merito alla partecipazione delle comunità locali, in materia di tutela e valorizzazione del territorio.

In particolare, la disposizione prevede che i Comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.

Detti interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

In corrispondenza della tipologia degli interventi in questione, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

Per quanto concerne l'esenzione, la norma dispone che questa è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute.

Ad avviso degli interroganti la norma lascia un discreto margine interpretativo ai Comuni circa i criteri mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione che alcuni Comuni hanno definito nei propri atti regolamentari come «baratto amministrativo».

In tal modo, secondo gli interroganti, questi Comuni hanno inteso la norma come una forma di risposta ai bisogni che emergono da situazioni di nuove povertà, non recependo, quindi, appieno lo spirito della stessa che, a giudizio, invece, degli interroganti stessi, costituisce una misura premiale nei confronti dei cittadini attivi.

Pertanto, nell'interrogazione si chiede se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, nell'interesse di molte pubbliche amministrazioni, attraverso la stesura di una nota interpretativa che chiarisca le finalità del «baratto amministrativo», di cui al citato articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosicché i Comuni abbiano un quadro di riferimento certo e chiaro, che consenta loro di adottare misure di «baratto» lecite e conformi allo spirito legislativo.

In particolare, si chiede di specificare quali cittadini o gruppi di cittadini riuniti in associazioni, comitati e simili possano usufruire del «baratto amministrativo»; una corretta identificazione dei servizi oggetto di «baratto amministrativo»; verso quali tributi comunali possano essere operate esenzioni o agevolazioni; entro quali limiti l'obbligazione tributaria possa essere decurtata; se oggetto di agevolazione o esenzione possano intendersi anche i debiti tributari e le sanzioni applicate; se l'obbligazione tributaria oggetto di esenzione o agevolazione debba essere scaduta ed iscritta a ruolo; se sia legittimo introdurre graduatorie per l'individuazione dei beneficiari.

Al riguardo, sentiti gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, si deve, innanzitutto, premettere che dalla formulazione della norma non emerge con chiarezza l'ambito di applicazione dell'agevolazione, in quanto non sono stati individuati i tributi oggetto di esonero, né il meccanismo applicativo dello stesso esonero, che sembra richiedere proprio una non meglio precisata corrispondenza tra l'attività di tutela e valorizzazione del territorio e il presupposto impositivo del tributo.

Inoltre, la norma ha individuato genericamente l'agevolazione in relazione al tipo di attività posta in essere e il riferimento a cittadini singoli e associati, beneficiari delle agevolazioni, è troppo generico e comunque così delineato comporta la difficoltà di identificare esattamente i destinatari della norma in commento con i soggetti passivi dei tributi locali oggetto di riduzione o di esenzione.

Va infine rilevato che, trattandosi di una norma di esenzione, il riconoscimento del beneficio avrebbe dovuto essere ricollegato a una situa-

zione concreta e attuale che giustificasse il trattamento di favore e non ad una condizione astratta quale la mera presentazione del progetto richiamata dalla norma.

Tali problematiche si vorrebbero, quindi, ora dirimere attraverso il ricorso ad un documento di prassi amministrativa contenente le linee guida per l'applicazione della disposizione in parola.

A questo proposito, non sembra possibile utilizzare una nota interpretativa a cura dei Ministeri interrogati come strumento per chiarire la portata applicativa della citata norma, che potrebbe essere individuata e circoscritta, piuttosto, mediante un intervento di modifica normativa.

Occorre rilevare, inoltre, che un eventuale esercizio della potestà regolamentare da parte dei Comuni, sulla base dell'attuale formulazione della norma citata, dovrebbe incontrare gli stessi limiti e gli stessi rischi paventati, anche se in un contesto diverso, dalla sezione regionale di controllo per il Lazio della Corte dei conti nella deliberazione n. 3 del 22 gennaio 2010, chiamata a rendere il proprio parere su una questione riguardante il caso di un contribuente che aveva proposto ad un Comune di «adempire in via transattiva all'obbligazione tributaria dovuta per tutte le annualità arretrate applicando la forma contrattuale della *datio in solutum* di cui all'articolo 1197 cc, ovvero il pagamento del debito mediante trasferimento di beni immobili di valore pari al debito ICI ed accessori».

La Corte ha affermato che eventuali deroghe al principio dell'indisponibilità del rapporto tributario possono essere consentite solo sulla base di apposite norme di legge, proprio come accade nel caso di specie in cui però gli ampi margini di discrezionalità previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014 rendono estremamente difficoltosa l'individuazione in un documento di prassi amministrativa o da parte del Comune stesso di criteri certi e predeterminati che escludano, come affermato dalla Corte stessa, per l'ente locale il rischio «di accettare una prestazione di valore inferiore a quella originaria» nella tutela dell'interesse pubblico.

La Corte, poi, pur ritenendo ammissibile, in linea teorica, la possibilità di accettare la proposta di una prestazione diversa in luogo dell'adempimento originario purché di valore non inferiore a quest'ultimo, si è soffermata, altresì, sulla circostanza che «l'Amministrazione può in concreto procedere solo sulla base di una specifica motivazione, che dia atto della valutazione di tutti gli interessi coinvolti. Partendo dal presupposto che il Comune dispone di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, come detto all'inizio, l'Ente deve valutare anzitutto la realizzabilità del credito in rapporto alle disponibilità del debitore». Nella deliberazione n. 3 del 2010 la Corte sottolinea che «in ogni caso appare utile rammentare che la sospensione delle procedure di riscossione potrebbe arrecare danni al bilancio dell'ente con conseguente necessità di accertare la responsabilità contabile dei soggetti che vi hanno dato colpevolmente causa».

Si deve, infine, sottolineare che l'estrema indeterminatezza della norma non porta a valutare in modo incontrovertibile l'effetto premiale della stessa, risultando già suscettibile di far emergere margini di incertezza in ordine al corretto esercizio della possibilità prevista dall'articolo

52, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di «impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa».

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, la questione è stata sollevata perché diverse pubbliche amministrazioni sono state interpellate dai propri consiglieri comunali per applicare questa nuova istituzione che di fatto, però, mette in crisi tutte le burocrazie degli enti comunali come viene confermato dalla risposta del Vice Ministro. Quindi, non basterebbe una nota interpretativa, ma è necessario un intervento normativo di modifica con tutti i se e i ma del caso, nel senso che non è detto che poi si possa addivenire realmente all'individuazione di una norma nello spirito con cui era stata scritta dal legislatore. Chiedo pertanto davvero di poter utilizzare la sua risposta comunicandola agli enti locali che mi hanno posto la questione, perché a tutte le incertezze che lei ha elencato si aggiunge quella (segnalata dai segretari comunali) dell'assimilazione della prestazione di lavoro pseudo-compensativa al lavoro subordinato e quindi al rischio che l'ente locale venga chiamato a rispondere di un mancato versamento contributivo nei confronti dei prestatori in compensazione. Sono comunque soddisfatta della risposta articolata, anche se, per certi versi, rattristata.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così concluso.

I lavori terminano alle ore 9,30.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

CATALFO, MORRA, PUGLIA, PAGLINI, MORONESE, DONNO, BLUNDO – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

la nota della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, del 18 giugno 2015, prende in esame il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del II semestre 2014 del Comune di Catania; tale piano è stato approvato con delibera consiliare n. 14 del 2 febbraio 2013;

la verifica da parte della Corte dei conti del piano di riequilibrio avrebbe riscontrato molteplici criticità: a) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 1 relativa a «rideterminazione aliquote e tariffe»; b) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 2 relativa a «copertura dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale»; c) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 8 relativa a «gestione dell'indebitamento»; d) il mancato raggiungimento dell'obiettivo connesso alla misura 9 relativa a «gestione del patrimonio»; e) la continua e reiterata violazione degli articoli 193 e 194 del testo unico delle leggi degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, poiché l'ente ha finanziato debiti fuori bilancio in assenza del riconoscimento preventivo da parte dell'organo consiliare, rinviando il relativo pagamento agli esercizi successivi»; f) con riferimento alle partecipazioni societarie e non detenute dall'ente si è evidenziata, inoltre, la mancata rappresentazione del quadro complessivo dei rapporti tra debito e credito esistenti nei confronti degli organismi partecipati;

sono inoltre stati individuati ulteriori profili di criticità, che potrebbero mettere a rischio la sostenibilità del piano di riequilibrio finanziario: le modalità di finanziamento delle passività emerse dopo l'approvazione del piano, ivi compresi gli ulteriori debiti fuori bilancio e l'aumento del disavanzo di amministrazione da euro 140.000.000 nel 2011 ad euro 143.000.000 nel 2013, quale ulteriore perdita di bilancio da ripianare;

un'ulteriore nota della Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, del 18 giugno 2015, in merito al rendiconto 2013 del Comune di Catania, evidenzia: 1) «relativamente alla gestione di cassa: l'aumento dell'anticipazione di cassa inestinta al termine dell'esercizio al termine dell'esercizio da euro 49.445.678,80, relativa all'anno 2012, ad euro 115.537.641,01 nell'esercizio 2013, con aggravio degli oneri per interessi passivi»; 2) «una situazione debitoria critica e non ancora definita che desta preoccupazione per le refluenze negative sugli equilibri di bilancio, in ragione dei seguenti fattori di criticità: la presenza, nell'esercizio

2013, di un consistente ammontare di debiti fuori bilancio (euro 122.835.691,85 da riconoscere, oltre l'importo riconosciuto nel corso del medesimo esercizio)»; 3) «la violazione degli articoli 193 e 194 del TUEL per aver, l'ente finanziato, anche in passato, debiti fuori bilancio in assenza del preventivo riconoscimento da parte dell'organo consiliare e rinviato il pagamento ai successivi esercizi»; 4) «criticità connesse alla spesa per il personale, con particolare riferimento: (...) c) alle nuove assunzioni di personale nel 2013 in presenza di una riduzione del personale di 106 unità; d) all'assenza di informazioni in merito agli incarichi di collaborazione autonoma, conferiti nell'esercizio 2013»; 5) «il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, non può costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente»; 6) «il dato relativo al recupero dell'evasione tributaria è ancora più significativo dell'incapacità dell'ente di organizzare in modo efficiente i servizi interessati per favorire il necessario recupero delle risorse indispensabili per assicurare la sana gestione finanziaria dell'ente. Nell'esercizio 2013 risultano accertamenti relativi al recupero dell'evasione tributaria per complessivi 36,6 milioni di euro e riscossioni pari a 120.000 euro che rappresentano lo 0,3 per cento dell'accertato»;

la Corte dei conti evidenzia altresì che «si deve ricordare che l'imputazione delle spese di bilancio ad esercizi diversi da quelli di riferimento può costituire una delle fattispecie elusive attraverso la quale si aggirano i limiti imposti dalla normativa relativa al patto di stabilità»;

considerato che:

il decreto legislativo n. 267 del 2000, all'articolo 193, comma 1, prevede «Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico». Il comma 2 prevede: «Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera (...) del permanere degli equilibri generali di bilancio»;

il suddetto decreto legislativo, all'articolo 194, comma 1, prevede che «Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da (...) b): copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio»;

considerato infine che:

a giudizio degli interroganti la situazione della contabilità del Comune appare «ingarbugliata», in quanto il rendiconto 2014, pur essendo stato approvato con il parere favorevole dei revisori dei conti, ha suscitato

riserve da parte degli stessi revisori. Le riserve formulate sono state molteplici e dettagliate, tanto da far ritenere, a ragion veduta, un «parere negativo», parere che è stato esitato, come riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale, esclusivamente per fare approdare il conto consuntivo 2014 al Consiglio comunale. Difatti il conto consuntivo 2014 è stato poi approvato nell'arco di 24 ore, senza che si sia sviluppato un serio e approfondito dibattito, che sarebbe stato indispensabile per fare chiarezza sui numeri «ballerini» dei debiti fuori bilancio e sui rapporti debitori e creditori con le società partecipate, che non sono stati parificati;

ad oggi, il preventivo 2015 non è stato approvato dal Consiglio comunale, e tale situazione ha indotto la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo a presentare una richiesta di accesso agli atti chiedendo, fra l'altro, una dettagliata relazione sullo stato patrimoniale e finanziario del Comune di Catania;

il 23 novembre 2015, i revisori dei conti sono cessati per decorrenza del termine triennale e ancora non si ha notizia della convocazione del Consiglio comunale, che dovrà deliberare sul rinnovo del collegio dei revisori dei conti; inoltre, il nuovo collegio potrà dare il proprio parere sul bilancio preventivo 2015, dopo un esame sommario della documentazione contabile, visto che la revisione periodica è stata eseguita dai revisori dei conti, ad oggi decaduti;

il 9 dicembre 2015 si è insediato, negli uffici della ragioneria generale di palazzo dei Chierici (Catania), il commissario straordinario nominato dalla Regione, Antonio Garofalo,

si chiede si sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative, nei limiti delle proprie attribuzioni, intenda assumere, al fine di verificare la sussistenza dell'equilibrio di bilancio nel Comune di Catania.

(3-02453)

VACCIANO, MOLINARI, DE PIETRO, BENCINI, MUSSINI, PEPE, SIMEONI, ROMANI Maurizio. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

con l'atto del Governo 212, per il quale sono stati espressi i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, il Governo si appresta a recepire la direttiva «Tabacchi» 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che abroga la direttiva 2001/37/CE, atto comunitario che deve essere integrato alla legislazione entro maggio 2016;

in ambito internazionale, il medesimo spirito a favore della tutela della salute pubblica ha portato alla sottoscrizione da parte di 175 Paesi di tutto il mondo della convenzione quadro per il controllo del tabacco dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) (WHO Framework Convention on Tobacco Control – FCTC), trattato internazionale, primo nel

suo genere, che stabilisce obiettivi e principi, che si prefiggono lo scopo di proteggere le generazioni presenti e future dalle devastanti conseguenze sanitarie, sociali, ambientali ed economiche, causate dal consumo di tabacco e dall'esposizione al fumo di tabacco. La convenzione è stata adottata all'unanimità nel maggio del 2003, durante la 56^a Assemblea mondiale della Sanità, ed è entrata in vigore il 27 febbraio 2005. La convenzione quadro è stata firmata dall'Italia il 16 giugno 2003 e ratificata il 2 luglio 2008; all'articolo 15, rubricato 'Commercio illecito dei prodotti del tabacco' - Parte VI, «Misure relative alla riduzione dell'offerta del tabacco», riconosce che l'orientamento all'eliminazione del commercio illecito dei prodotti del tabacco (compresi il contrabbando, la produzione illegale e la contraffazione) costituisce una componente essenziale della lotta al tabagismo e obbliga le parti contraenti ad adottare e applicare misure efficaci per azzerare il commercio di contrabbando. L'articolo 33 della FCTC prevede che la conferenza delle parti possa adottare protocolli alla convenzione;

il protocollo FCTC è stato adottato nel corso della sua quinta riunione dalla Conferenza delle parti della FCTC, svoltasi il 12 novembre 2012 a Seoul (Repubblica di Corea). Il protocollo, dunque, contiene disposizioni fondamentali sul controllo della catena di approvvigionamento dei prodotti derivati dal tabacco e delle attrezzature di produzione; inoltre, prevede l'istituzione, entro 5 anni dall'entrata in vigore del protocollo, di un regime globale di tracciabilità di tutti i prodotti derivati dal tabacco fabbricati o importati nel rispettivo territorio. In particolare, tale presupposto viene, quindi, regolamentato con l'art. 8, rubricato «Tracciabilità e rintracciabilità», ai cui commi 12 e 13, viene disposta la piena indipendenza dei sistemi di marcatura dei prodotti e del loro tragitto all'interno del territorio europeo dai produttori di prodotti da fumo e che le autorità coinvolte nel servizio di tracciabilità non abbiano contatti non necessari con tali produttori. Nel 2013, a livello europeo, il protocollo è stato ratificato da Spagna, Portogallo, Austria, Francia, mentre Regno Unito, Germania e Grecia si stanno adoperando per la sottoscrizione, affinché non vi sia alcuna mancata continuità legislativa e per recepire la direttiva senza alcuna zona d'ombra;

considerato che:

la natura del protocollo FCTC è di rango gerarchico sovraordinato rispetto alla fonte normativa costituita da una direttiva, in questo caso dalla direttiva 2014/40/UE, e, di conseguenza, anche prevalente rispetto alle leggi ordinarie, che ciascun Stato membro adotterà per recepire la norma europea appena citata. È necessario che almeno 40 Paesi sottoscrivano il protocollo per renderlo vincolante a livello mondiale, tuttavia, fino a tale soglia, lo sarà esclusivamente per i Paesi che lo hanno ratificato. In data 4 maggio 2015 la Commissione europea ha depositato presso il Consiglio dell'Unione europea la proposta di decisione COM(2015) 194, affinché l'adesione al protocollo sia confermata a livello comunitario e non lasciata alla discrezione di ciascun Paese membro;

quindi, il Governo italiano si porrebbe a parere dei proponenti in palese conflitto con l'art. 8 del protocollo FCTC, in particolare con i commi 12 e 13. Nello specifico, l'atto del Governo 212, all'art. 16, dispone che «I fabbricanti di prodotti del tabacco forniscono a tutti gli operatori economici coinvolti negli scambi di prodotti del tabacco, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita, compresi gli importatori, i depositi e le società di trasporto, le apparecchiature necessarie per la registrazione degli acquisti, delle vendite, dell'immagazzinamento, del trasporto o delle altre operazioni di manipolazione dei prodotti del tabacco. Tali apparecchiature devono essere in grado, come previsto dal comma 8, di leggere e trasmettere i dati oggetto di registrazione elettronicamente a un centro di archiviazione dati», l'esatto esempio di ingerenza che il protocollo FCTC mira a scongiurare;

la Commissione europea, inoltre, ha avviato un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli Stati membri ed esperti del settore per la specifica di standard di tracciabilità e per l'archiviazione dei dati. Uno studio di fattibilità è stato da poco pubblicato sull'argomento: secondo il piano di implementazione attuale, gli atti di esecuzione relativi alla tracciabilità e gli atti delegati relativi all'archiviazione dati saranno entrambi finalizzati e pubblicati nel secondo trimestre del 2017;

la Commissione europea ha mantenuto la stessa linea in sede di risposta ad alcuni quesiti, posti il 9 settembre 2015 dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, la quale ha chiesto espressamente se il sistema di tracciatura denominato «Codentify», sistema messo a punto dalla Philip Morris International, è stato preso in considerazione dalla stessa Commissione, come metodo di riferimento per la lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco. Il 2 novembre 2015, la Commissione ha risposto che «non si prevede al momento la prematura adozione di alcun sistema di tracciabilità prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa che indicheranno gli standard da utilizzare e tali atti sono previsti per la metà del 2017»;

a detta della stessa Commissione, a conclusione del rapporto intermedio «Analysis and Feasibility Assessment Regarding EU systems for Tracking and Tracing of Tobacco Products and for Security Features», datato marzo 2015, Codentify risulta non essere un sistema sicuro per la marchiatura degli imballaggi dei prodotti, e, oltretutto, non garantisce l'impossibilità della duplicazione dei codici, che potrebbero essere riutilizzati su materiale di contrabbando; il sistema Codentify si basa sull'ipotesi che le segnalazioni per la verifica dei codici siano molto frequenti, giudicata dalla Commissione come una previsione debole. Da ultimo, non garantisce una gestione e un controllo indipendente per quanto concerne l'assegnazione dei codici sulle varie tipologie di imballaggio;

considerato altresì che a quanto risulta agli interroganti:

Gilles Pargneaux, vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo, ha inviato 2 lettere indirizzate al Presidente del Consiglio dei ministri, 20 ottobre 2015, e al ministro Lorenzin, con le quali evidenziava

come nessun Ministero italiano abbia interpellato l'Istituto superiore della Sanità (comunque organo consultivo del Ministero della salute) in merito alla ratifica del protocollo per la lotta contro il commercio illecito del tabacco, quando alcuni Stati membri abbiano provveduto alla sottoscrizione conclusiva del protocollo FCTC e altri sono in corso di ratifica, ciò rende la condizione italiana alquanto stigmatizzabile. Il vicepresidente della Commissione comunitaria, oltre ad aver messo l'accento sulle ricadute del commercio illecito del tabacco in ambito sanitario, ribadisce la necessità di evitare conflitti d'interesse tra l'industria del tabacco e le autorità pubbliche;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati della legge di delegazione UE 2014, sono stati presentati 2 ordini del giorno (9/03123/029 e 9/03123/013) identici nel contenuto, entrambi accolti dal Governo. Negli impegni rivolti all'Esecutivo si ribadiva: la necessità di attendere la ratifica del protocollo FCTC, prima di procedere con il recepimento direttiva «Tabacchi», la piena compatibilità tra l'atto di recepimento della direttiva 2014/40/UE con il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e, infine, il mantenimento dei contrassegni di stato su tabacchi lavorati, per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, come previsto dal protocollo;

i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE condizionano l'introduzione di una disciplina sui sistemi di tracciabilità alla sua conformità al protocollo FCTC e alla rapida ratifica dello stesso. La stessa Commissione Ue, nel maggio 2015, ha chiesto con atti formali la ratifica del protocollo FCTC. L'adozione di qualsiasi soluzione di tracciabilità direttamente gestita dagli stessi produttori di prodotti da fumo sarebbe in contrasto con tali orientamenti,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda risolvere il conflitto emergente tra la normativa internazionale, all'art. 8, commi 12 e 13 del protocollo FCTC, e lo schema di decreto proposto dal Governo (atto Governo n. 212);

se intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per la solerte e sollecita approvazione del Protocollo FCTC, come dichiarato nel parere della Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, in sede consultiva, e nel parere della Commissione Finanze del Senato sull'atto del Governo 212, vista l'espressa necessità di limitare l'ingerenza dell'industria del tabacco nella gestione e controllo del commercio dei prodotti da fumo, come stabilito dal citato atto internazionale, avente portata normativa di rango superiore all'atto del Governo 212;

quali iniziative di competenza si proponga di realizzare, per garantire la migliore trasposizione della normativa internazionale e comunitaria nell'ordinamento italiano, relativamente all'aspetto della lotta contro il commercio illecito dei prodotti da fumo, vista la naturale competenza del Ministero nella sua veste di autorità doganale, che esercita, a garanzia della piena osservanza della normativa comunitaria, attività di controllo,

accertamento e verifica relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna, connessa agli scambi internazionali, affinché venga garantita dal comparto la migliore riscossione degli oneri fiscali e, dunque, certezza di conforme gettito;

se non ritenga opportuno astenersi, come raccomandato dalla Commissione Ue il 9 settembre 2015, in risposta ad un quesito posto dalla eurodeputata irlandese Mairead McGuinness, dall'intraprendere azioni potenzialmente in contrasto con le disposizioni internazionali, comunque prima dell'uscita degli atti delegati della Commissione stessa previsti per la metà del 2017, che indicheranno gli standard da utilizzare in merito a tracciabilità e archiviazione dei dati nel contesto della lotta al contrabbando dei prodotti del tabacco.

(3-02459)

BERTUZZI, ZANONI, VACCARI, ALBANO, PEZZOPANE, MANASSERO, SPILABOTTE, PIGNEDOLI, SILVESTRO, GATTI, SOLLO, MATTESINI, VALENTINI, VATTUONE. – *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dispone misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive;

in particolare, l'articolo 24 reca misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali, in materia di tutela e valorizzazione del territorio;

entrando nel merito della disposizione normativa, i Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare;

gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano;

in relazione alla tipologia degli interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;

l'esenzione è concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere;

considerato che, ad avviso degli interroganti:

la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni circa i criteri mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione;

infatti, da una rapida analisi dei regolamenti applicativi di alcuni Comuni, si riscontra che molti hanno adottato i suddetti interventi, anche

noti come «baratto amministrativo», invertendo l'esigenza che ha spinto alla scrittura della norma;

a quanto risulta agli interroganti, alcuni Comuni hanno predisposto atti regolamentari con l'intento di andare incontro ai sempre più numerosi cittadini, che non sono in grado di far fronte ad alcuni tributi e che, pertanto, hanno debiti nei confronti della pubblica amministrazione; cittadini che, al contempo, sarebbero disponibili a «barattare» il pagamento di questi tributi in cambio del proprio lavoro di cura di aree o beni pubblici;

alcuni regolamenti individuano, inoltre, diverse fasce di reddito verso cui orientare le agevolazioni o le esenzioni, nonostante questa possibilità non sia prevista dall'articolo 24 del decreto-legge citato;

tenuto conto che:

dall'interpretazione della norma da parte di alcuni Comuni, il «baratto amministrativo» può essere inteso, oltre che come misura premiale nei confronti dei cittadini attivi, anche come forma di risposta ai bisogni che emergono da situazioni di nuove povertà;

per far fronte alla carenza di risorse, i Comuni devono rispettare scrupolosamente la riscossione tributaria anche da parte delle fasce più deboli della popolazione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano intervenire, nell'interesse di molte pubbliche amministrazioni, attraverso la stesura di una nota interpretativa ed esplicativa che chiarisca le finalità del «baratto amministrativo», di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosicché i Comuni abbiano un quadro di riferimento certo e chiaro, che consenta loro di adottare misure di «baratto» lecite e conformi allo spirito legislativo;

se intendano determinare linee guida applicative dell'articolo 24, che specifichino: a) quali cittadini o gruppi di cittadini riuniti in associazioni, comitati, et cetera, possano usufruire del «baratto amministrativo»; b) una corretta identificazione dei servizi oggetto di «baratto amministrativo»; c) verso quali tributi comunali possano essere operate esenzioni o agevolazioni; d) entro quali limiti l'obbligazione tributaria possa essere decurtata; e) se oggetto di agevolazione o esenzione possano intendersi anche i debiti tributari e le sanzioni applicate; f) se l'obbligazione tributaria oggetto di esenzione o agevolazione debba essere scaduta ed iscritta a ruolo; g) se sia legittimo introdurre graduatorie per l'individuazione dei beneficiari (*già* 4-05172).

(3-02542)

